

Prot NP_SIC2_DC_2023_9
Milano, 27/10/2023

Spett.li
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
U.O. S.1.2 - Valutazione Impatto Ambientale
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvia Terzoli
va-5@mite.gov.it

INVIATA A MEZZO PEC

Oggetto: ID VIP 9807 - Osservazioni al progetto cod. procedura 9807 relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato "CE Partanna II", costituito da 6 aerogeneratori, con potenza complessiva di 39,6 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Trapani.
Proponente: AEI WIND PROJECT IV S.R.L.

Egregi Signori,

con la presente nota, il presente Stefano Pieroni, in qualità di legale rappresentante della società **NP Sicilia 2 S.r.l.** (la "Società") con sede legale a Milano (MI), in Galleria Passarella 2, 20122, P.IVA 12844470968, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale,

Premesso che

- a) in data **20/06/2023**, la Società ha presentato a codesto spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE" o "Ministero") **Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ("Codice dell'Ambiente") in relazione al progetto denominato "CELSO – PESCES", sito nei Comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP), costituito da 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,6 MW e avente potenza nominale complessiva di 39,6 MW affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 13,4 MW (codice procedura ID VIP 9949) (il "Progetto");
- b) in data **12/07/2023**, la Società ha depositato, presso il Dipartimento Energia di codesta spettabile Regione Siciliana, l'**istanza di Autorizzazione Unica**, prot. N°22679 del 12/07/2023 ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 e ss.mm.ii. in relazione al Progetto;
- c) in data **28/06/2023**, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo al Progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 co. 4 del Codice dell'Ambiente,

attestante la completezza documentale dell'istanza presentata dalla Società, dando quindi avvio alla fase di consultazione del pubblico conclusasi in data 27/07/2023;

- d) in data **10/05/2023**, la Società AEI Wind Project IV S.r.l (la "AEI Wind Project") ha presentato a codesto rispettabile Ministero istanza per l'ottenimento del Provvedimento Unico in materia Ambientale ("PUA") ai sensi dell'art. 27 del Codice dell'Ambiente, in relazione al progetto denominato "CE Partanna II", costituito da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 39,6 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Trapani (il "Progetto CE Partanna II");
- e) in data **01/09/2023**, a seguito della verifica della completezza documentale formulata da codesto rispettabile Ministero il 11/07/2023, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo al Progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 co. 6 del Codice dell'Ambiente, dando quindi avvio alla fase di consultazione del pubblico che si concluderà il 31/10/2023,

in relazione a quanto indicato in oggetto rappresenta a codeste rispettabili Amministrazioni quanto segue.

Con la presente nota, la Società intende porre in evidenza le criticità tecnico-progettuali del Progetto CE Partanna II della AEI Wind Project IV, che risulta essere interferente da un punto di vista progettuale con il Progetto della scrivente Società, nonché in conflitto giuridico con lo stesso, attesa la priorità temporale acquisita dal Progetto.

In primo luogo, il Progetto CE Partanna II si appalesa in contrasto con il Progetto poiché non risulta essere stato tenuto conto delle disposizioni contenute nell' All. 4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Le suddette Linee Guida stabiliscono infatti che *"...una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento..."*.


A tal proposito, per valutare l'interferenza in esame, si è deciso di non considerare i valori maggiormente restrittivi previsti dalla normativa, ovvero 7D (direzione prevalente) e 5D (direzione ortogonale), per cui, per circoscrivere l'area di influenza di ogni singola turbina, sono state tracciate due tipi di ellissi, una rossa e una blu, con centro la posizione degli aerogeneratori e raggi 5D e 3D, per l'ellisse rossa, 6D e 4D per l'ellisse blu. Dal momento che il diametro della turbina utilizzato dalla Società AEI Wind Project IV per il Progetto CE Partanna II è pari a 170 m (centosettanta metri), le ellissi suddette avranno i seguenti raggi 5D=850 m e 3D=510 m (ellisse rossa) e 6D= 1020 m e 4D= 680 (ellisse blu).

Infine, si è tenuto conto della direzione prevalente del vento del sito in esame: da quanto si evince dall'elaborato NPS2_SAL_DO6_REL- "Stima di producibilità" relativo al Progetto della scrivente Società, *"nel suo insieme l'area di progetto risulta essere ben esposta ai venti dominanti soprattutto per le componenti energeticamente più importanti che provengono sostanzialmente dai settori Sud-Sudest ed Nord-Ovest"*.

In dettaglio, come si può notare dalla Figura sottostante, si rileva un'evidente interferenza tra l'aerogeneratore denominato AO4 (Società AEI Wind Project IV) e l'aerogeneratore WTG 6 (NP Sicilia 2), in quanto poste ad una distanza di circa 125 m (centoventicinque metri). Inoltre – elemento altrettanto importante, soprattutto da un punto di vista paesaggistico – si ravvisano significativi risvolti negativi sulla realizzazione del Progetto e sul contesto circostante che potrebbe essere

determinato dalla costruzione della turbina A05, dal momento che si troverebbe entro la distanza di 4D, poiché posta a circa 620 m dalla WTG 6 (NP Sicilia 2).

Le considerazioni che precedono sono di ancor maggiore momento se si rammenta che, per l'analisi suddetta, si è preso a riferimento il valore meno restrittivo della norma; ne consegue che le valutazioni che precedono si rivelerebbero ancor più significative ove fossero presi in considerazione i riferimenti previsti nelle Linee Guida Ministeriali.



Infatti, l'impatto sicuramente più rilevante conseguente al mancato rispetto delle distanze indicate dalle Linee Guida Ministeriali sarebbe la percezione visiva che si determinerebbe nell'osservatore collocato all'interno dell'area vasta, a causa dell'effetto selva che si verrebbe a creare.

Tra gli impatti che sicuramente verrebbero ulteriormente aggravati dall'inserimento di altri aerogeneratori nell'area indicata dall'immagine precedente, vanno annoverati anche quelli sulla fauna nonché quello acustico. Infatti, non a caso la scrivente Società ha preferito dislocare la maggior parte del proprio impianto in un'area più a nord-est, dove è minore la concentrazione di impianti esistenti, posizionando nella zona sopra raffigurata in Figura solo un aerogeneratore – la WTG6 – curando di posizionarsi ad una distanza adeguata dagli impianti già realizzati. Invece, le tre turbine del Progetto CE Partanna II individuate nella figura precedente, interferiscono evidentemente con gli impianti posti a sud e ad est, aggravando gli impatti nell'area in cui insistono.

Alla luce di quanto precede, si ritiene fondamentale inibire l'approvazione del Progetto CE Partanna II della Società AEI Wind Project nella configurazione presentata, ritenendo indispensabile l'eliminazione o la ricollocazione delle turbine A04, A05 e A06.

Oltre all'impatto paesaggistico notevole che produrrebbe la realizzazione di un impianto a ridosso di quello della scrivente Società, occorre sottolineare che il Progetto CE Partanna II determinerebbe sul

Progetto della scrivente significative interferenze anche da un punto di vista “aerodinamico”, derivanti dalla presenza ravvicinata degli aerogeneratori che determinano un significativo incremento delle turbolenze, e quindi una riduzione di producibilità.

Inoltre il cavidotto dell’aerogeneratore A04 della AEI Wind Project andrebbe ad attraversare trasversalmente la particella n. 4 del foglio 71 del catasto di Salemi, dove la scrivente Società ha già progettato la realizzazione del proprio aerogeneratore WTG6. In tal senso, il Progetto CE Partanna II è in sovrapposizione e quindi incompatibile con il Progetto della Società.

Infine, si chiede pertanto che la AEI Wind Project IV risolva le numerose interferenze che il proprio cavidotto di collegamento alla stazione elettrica TERNA determinerebbe percorrendo in parallelo alcuni tratti interessati dal cavidotto di collegamento del Progetto. In particolare, si chiede a codeste spettabili Amministrazioni di assicurarsi che la AIE Wind Project garantisca la piena operatività e manutenibilità del Progetto.

Chiarito, quindi, che il Progetto CE Partanna II interferisce con quello della Società, si ritiene opportuno rappresentare a codeste spettabili Amministrazioni, in secondo luogo e alla luce delle premesse richiamate in apertura alla presente nota, l’assoluta priorità cronologica dell’iniziativa proposta dalla Società rispetto al Progetto CE Partanna II.

Tale priorità cronologica, invero, si appalesa di duplice natura.

Come senza dubbio noto a codeste spettabili Amministrazioni, l’art. 14.3 delle già richiamate Linee Guida Ministeriali prevede che *“Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, **tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle legge nazionali e regionali di riferimento**”*.

In proposito, giova dunque ricordare che la Società ha presentato istanza di autorizzazione unica presso il Dipartimento Energia della Regione Siciliana in data 12 luglio 2023, *prot. N° 22679 del 12/07/2023*. Alla luce di quanto previsto dall’art. 14.4 delle Linee Guida e dell’art. 4, comma 2 delle linee guida della Regione Siciliana di cui al D.P.R.S. del 18 luglio 2012, n. 48, tale istanza è divenuta procedibile spirato il termine di 15 giorni dalla sua presentazione, a fronte del silenzio dell’amministrazione regionale circa l’eventuale incompletezza della domanda.

Tale istanza non sembra invece essere stata trasmessa da AEI Wind Project in relazione a tale progetto, sicché lo stesso ad oggi non potrebbe essere considerato procedibile secondo l’art. 14.3 delle Linee Guida e sarebbe, dunque, recessivo rispetto all’iniziativa della Società.

L’unico procedimento formalmente avviato dalla AEI Wind Project sarebbe quello di PUA che, sebbene pacificamente prodromico rispetto a quello di autorizzazione unica, non esime comunque dalla necessità di avviare anche quest’ultima procedura. Infatti, sebbene i procedimenti di valutazione ambientale siano autonomi e distinti rispetto a quello di autorizzazione unica, quest’ultimo assume carattere omnicomprensivo e assorbente rispetto ai primi da un punto di vista procedimentale. Di talché, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento nell’individuare l’eventuale priorità cronologica tra due progetti. Depone in tal senso il comma 4 dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, secondo cui l’autorizzazione unica è rilasciata *“a seguito di procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]”. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Fermo quanto precede, anche a volere applicare ai procedimenti ambientali *de qua*, per una sorta di analogia, il principio di priorità cronologica sancito dall'art. 14.3 delle Linee Guida per il procedimento di autorizzazione unica, ci si avvedrebbe della recessività dell'iniziativa di AEI WIND Project.

Si noti, in proposito, che la pubblicazione dell'avviso al pubblico, tanto ai sensi dell'art. 23 (per quanto riguarda la VIA) quanto ai sensi dell'art. 27 del Codice dell'Ambiente, è considerata dal legislatore equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

È da tale momento, quindi, che il legislatore ritiene che il procedimento di valutazione ambientale si possa ritenere formalmente avviato – tanto che è da questa data che vengono computati i termini per la conclusione del procedimento. Logicamente, a questo momento procedimentale corrisponde anche la certezza giuridica della completezza e adeguatezza della domanda presentata dal proponente: non è infatti un caso che entrambe le summenzionate disposizioni prevedano che la pubblicazione dell'avviso al pubblico consegua immediatamente alla verifica della completezza dell'istanza da parte delle amministrazioni interessate al progetto.

Quanto precede rende del tutto palmare che il legislatore, tanto nel caso dell'autorizzazione unica quanto per l'ipotesi generalizzata di progetti di qualsiasi natura sottoposti a valutazione ambientale, ritiene che la mera presentazione dell'istanza non valga di per sé a stabilire “una volta per tutte” la priorità cronologica di un'iniziativa, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la stessa può dirsi perfezionata e, dunque, attestante anche la serietà dell'iniziativa.

Sia con riferimento al criterio dettato dall'art. 14.3 delle Linee Guida, sia alla rilevanza dell'avviso al pubblico nell'ambito delle procedure di VIA e PUA statali, è chiaro che l'intento del legislatore sia quello di escludere una sorta di “graduatoria” delle istanze secondo il loro originario ordine di presentazione.

Valorizzando, invece, il momento in cui un'istanza è completa – e quindi procedibile, istruibile – si fa sì che non vi siano limitazioni all'ipotesi in cui un progetto, quand'anche avviato in data successiva, possa trovare definizione ed essere autorizzato prima di un altro per cui l'istanza è stata presentata in data antecedente. In questo senso, l'“anzianità” di protocollo non determinerebbe sempre e comunque la soccombenza di procedimenti che, seppur avviati in tempi successivi, siano pervenuti più speditamente a definizione.

Accedendo ad una diversa lettura della norma, come anticipato, si arriverebbe a configurare l'esistenza – sconosciuta alla normativa nazionale e regionale – di una sorta di graduatoria dei progetti in attesa di esame, a fronte della quale si staglierebbe l'interesse oppositivo dei primi proponenti a conservare la propria posizione, quand'anche questa sia di mera attesa. Tale assunto sembra invero contrario non solo ai principi di accelerazione dei procedimenti e massima diffusione delle fonti rinnovabili, ma anche a quelli più generali di buon andamento e leale cooperazione che informano l'attività amministrativa.

Tornando dunque al caso in esame, risulta che:

- (i) l'avviso al pubblico per il Progetto è stato pubblicato in data 28/06/2023; e
- (ii) l'avviso al pubblico per il Progetto CE Partanna II è stato pubblicato in data 01/09/2023.

Ne consegue, con tutta evidenza, che anche con riguardo ai procedimenti ambientali instaurati presso codesto spettabile Ministero, l'iniziativa della Società ha avuto formale avvio in data antecedente al procedimento per il Progetto CE Partanna II.

Pertanto, anche la procedura di PUA avviata in data 01/09/2023 per il Progetto CE Partanna II deve intendersi cronologicamente recessiva rispetto alla procedura di VIA per il Progetto avviata in data 28/06/2023. Con la conseguenza che sarà nel corso del primo procedimento che dovranno essere considerati possibili impatti cumulativi e interferenze ai fini del conseguimento del provvedimento positivo di valutazione ambientale, senza che ciò possa arrecare pregiudizio al Progetto.

Tutto quanto sopra premesso, la Società NP Sicilia 2 S.r.l., come sopra rappresentata,

RICHIEDE

a codeste spettabili Amministrazioni di tenere in considerazione le ragioni pocanzi esposte con la presente nota in merito al Progetto CE Partanna II (ID VIP 9807) nelle proprie istruttorie, proponendo a codeste spettabili Amministrazioni di valutare la rimozione e/o la rilocalizzazione degli aerogeneratori A04, A05 e A06 del progetto proposto dalla AEI Wind Project, al fine di garantire il rispetto delle distanze minime tra impianti ai sensi delle Linee Guida Ministeriali e infine chiedendo a codeste spettabili Amministrazioni di essere formalmente coinvolta nel procedimento autorizzativo relativo al Progetto CE Partanna II.

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e l'attenzione accordata, si resta a disposizione per fornire ogni opportuna documentazione necessaria per poter consentire a codeste spettabili Amministrazioni di svolgere una valutazione completa della compatibilità tra i progetti in questione e assicurare la più completa realizzazione della propria iniziativa.

Distinti saluti.

NP Sicilia 2 S.r.l.

Stefano Pieroni
(Legale Rappresentante)